



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 46/CSAT del 26 Aprile 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 22 Aprile 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. N. Pomponio.

Reclamo della società BOYS MELITO in riferimento al C.U. n.84 del 23.02.2024.

Gara – Boys Melito / Athletic Panza del 18.02.2024 – Campionato 3°, girone A. Squalifica Vitucci Gianluca fino al 23/02/2026.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Campania, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, e sentito il difensore della società reclamante, nonché il direttore di gara,

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. la società reclamante, assistita e difesa in sede di audizione dal difensore, ha impugnato la squalifica per 2 (anni) al calciatore tesserato Gianluca Vitucci comminata dal giudice sportivo con C.U. n. 269 del 12.02.2024 in quanto in occasione della gara di cui in epigrafe –dopo aver espulso al 20' del secondo tempo per doppia ammonizione il detto calciatore - quest'ultimo *“all'improvviso mi veniva incontro e mi colpiva violentemente con uno schiaffo al volto (lato sinistro) provocandomi forte dolore e stordimento, al punto tale da farmi cadere rovinosamente al suolo. Per effetto di ciò, restavo disteso sul terreno di gioco per circa un minuto disorientato e dolorante, anche in ragione del fatto che cadendo avevo riportato diverse escoriazioni sul lato destro del braccio interessato maggiormente per l'urto. Dopo essermi rialzato, stordito ed in grave stato di shock, non placandosi gli atteggiamenti intimidatori dei calciatori della Boys Melito e senza che nessuno dei dirigenti mi soccorresse stante il concreto rischio per la mia incolumità fisica, prendevo la decisione di sospendere la gara non essendovi i presupposti del prosieguo.”*

2. Dopo il triplice fischio il direttore di gara –come dedotto in maniera particolareggiata nel verbale di gara- veniva nuovamente circondato da vari calciatori e da dirigenti della Pol. D. Boys Melito subendo numerose intimidazioni e minacce verbali veementi affinché revocasse il suo provvedimento sospensivo e riprendesse la gara. I suddetti protagonisti inveivano contro il direttore di gara dicendogli: “in caso di abbandono avrai un altro di schiaffo se non fai l'uomo”, “oggi non è giornata per te”, “non devi dire niente a nessuno e devi continuare la partita perché sennò facciamo succedere un macello”, ecc.

3. In particolare la società contesta del tutto i fatti sopra riportati a referto sostenendo che il calciatore Vitucci non abbia colpito con uno schiaffo il direttore di gara mentre nulla contro deduce in merito alle altre contestazioni e ai fatti avvenuti durante la gara.

4. La difesa della reclamante ha chiesto e ottenuto in sede di prima audizione lo spostamento della seduta dal giorno 8 aprile 2024 alla seduta odierna per poter produrre il verbale dei carabinieri intervenuti sul posto.

5. Quest'oggi sono stati ascoltati il direttore di gara e l'avv. Calabrese per la reclamante.

6. Il primo ha confermato quanto riportato dettagliatamente nel referto di gara.

7. Il secondo, a sua volta, si è riportato al ricorso chiedendo alla corte di esaminare attentamente il rapporto dei carabinieri.

8. La rappresentazione dei fatti esposti nel reclamo in merito allo schiaffo, alle intimidazioni e alle minacce contrasta con il referto del direttore di gara, che fa piena prova, e non può essere messo in discussione da semplici deduzioni in atti prive di valida prova a sostegno.

Il prodotto rapporto dei carabinieri non ha alcun rilievo a discolora del calciatore essendo le forze dell'ordine intervenute dopo i fatti e non emergendo nulla che possa sostenere le deduzioni della reclamante, anzi da tale rapporto emerge che il direttore di gara, nonostante avesse fatto continuare la stessa pro-forma, è stato scortato per oltre 10 chilometri dai carabinieri i quali hanno reputato opportuno tutelare la sua incolumità.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.84 del 23/02/2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 22.04.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. N. Pomponio.

Reclamo della società ANGELS EPISCOPIO in riferimento al C.U. n.121 del 18.04.2024.

Gara – Angels Episcopio / Longobarda Salerno del 14.04.2024 – Campionato 2° Categoria, girone G. Squalifica Molisse Alfonso fino al 18/04/2026.

In riferimento al reclamo proposto dal Presidente della società Angels Episcopio ritualmente inoltrato, la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene parzialmente fondato il reclamo e per l'effetto riduce la sanzione irrogata al dirigente Molisse Alfonso da anni 2 di inibizione ad anni uno e mesi sei per i seguenti motivi entrando nel merito. Invero è incontestato il fatto storico ovvero che il dirigente Molisse Alfonso ha posto in essere una condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara Antonio Sagliocca, ma è pur vero che la condotta posta in essere si concretizza in un contatto fisico non particolarmente violento. Inoltre la Corte ritiene doveroso valorizzare il comportamento post-factum tenuto dal dirigente il quale nell'immediatezza ha ammesso i propri addebiti e anche in presenza delle forze dell'ordine, intervenute su sollecitazione dello stesso Presidente della squadra Angels Episcopio, si è scusato con l'arbitro giustificando la propria condotta e rappresentando la mancanza di volontà da parte dello stesso di porre in essere un gesto violento. Pertanto allorquando il direttore di gara ha mostrato il cartellino rosso gli ha dato una "manata" sul cartellino stesso e non un pugno. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce l'inibizione al sig. Molisse Alfonso fino a tutto il 18 Novembre 2025. Dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 22.04.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. N. Pomponio.

Reclamo della società BUCCINO VOLCEI in riferimento al C.U. n.121 del 18.04.2024.

Gara – Costa D Amalfi / Buccino Volcei del 13.04.2024 – Campionato Eccellenza, girone B. Squalifica Bisceglia Mattia tre giornate.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto. Invero, la società Buccino Volcei ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre giornate inflitte al calciatore Mattia Bisceglia per proferito frasi minacciose, irrispettose ed irrispettose nei confronti del DDG, dopo aver aperto la porta dello spogliatoio, giusto C.U. n.121 del 18/04/2024, il reclamo è argomentato sulla genericità del referto arbitrale che descrive il comportamento come " mero fare minaccioso", laddove dall'analisi delle parole sarebbe più corretto descrivere il comportamento come " atteggiamento irrispettoso". Conclude, pertanto, per la riduzione della squalifica. La CSAT rileva, innanzitutto, che dal referto di gara si evince chiaramente che il soggetto che era entrato nello spogliatoio del DDG non era il calciatore Mattia Bisceglia ma persona che si

presentava come il Presidente della società Buccino Volcei non presente in distinta. Di talché, ai sensi dell'art. 6 CGS non dell'articolo 5 CGS, erroneamente applicato dal Gst, è la società che avrebbe dovuto rispondere della sanzione e non certamente il capitano della Buccino Volcei, Mattia Bisceglia. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto annulla la decisione del Gst della squalifica di tre (3) giornate. Dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 22.04.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società GUIDO CUORE DI ROCCA in riferimento al C.U. n.124 del 23.04.2024.

Gara – Luca Vive Nocera 2020 / Guido Cuore Di Rocca del 20.04.2024 – Campionato 2° Categoria, girone G. Perdita gara.

La Asd Guido Cuore di Rocca proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. N.124 del 23/04/2024 con la quale il Gst aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società con il risultato di 0/3; infliggeva la squalifica per n.4 giornate ai calciatori della società Luca Vive Nocera 2020 nello specifico Albano Antonio, Ferrara Alessandro e Nasti Salvatore. Infine comminava l'ammenda di euro 300,00 ad entrambe le società. La reclamante deduce nei motivi circostanze del tutto opposte a quelle riportate nel referto arbitrale. Dagli stessi si riporta che i fatti sono accorsi per esclusiva responsabilità della società Luca Vive Nocera 2020. La Corte deduce che il referto arbitrale è completo in ogni sua parte e chiaro in ordine alla ricostruzione dei gravi fatti accaduti. Peraltro come noto ai sensi dell'articolo 61 comma 1 CGS il referto di gara redatto dal DDG è fonte di prova privilegiata. Comunque la Corte rileva che la gara veniva sospesa al 38' minuto del secondo tempo definitivamente per i gravi incidenti suddetti per cui la società reclamante avrebbe dovuto in prima istanza adire il Gst prima dell'impugnata decisione e/o formulare riserva scritta al DDG alla fine della gara (ai sensi dell'art. 65 CGS). La reclamante optava per impugnare la decisione del Gst del 23/04/2024 C.U. n.124 innanzi a Questa Corte Sportiva deducendo motivi e circostanze diametralmente opposte a quanto riportato dal DDG nel proprio referto acquisito agli atti, e che quindi dopo la segnatura della rete da parte della società reclamante si scaturiva una rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le società e che il DDG non era in grado di riprendere la gara, anche perché non vi era nessun tipo di collaborazione da parte di entrambe le società. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 124 del 23/04/2024. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 26 Aprile 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**